

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 1

Funzione e principi ispiratori del Regolamento

- a) Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto sociale per disciplinare il processo elettorale del Consiglio di Sorveglianza e i poteri della commissione elettorale prevista dall'art. 44 dello Statuto ("**Commissione Elettorale**").
- b) Il regolamento si propone (i) di garantire che il consiglio di sorveglianza si componga secondo una fedele rappresentazione delle sensibilità e delle articolazioni del corpo sociale rispetto alla missione mutualistica della cooperativa, (ii) attraverso un processo elettorale partecipato e trasparente.
- c) In tutto il processo elettorale svolge un ruolo di primaria importanza la Commissione Elettorale, che a questo fine è nominata dall'Assemblea ordinaria dei soci, per vigilare in maniera imparziale ed autorevole sull'intero processo.

Art. 2

La Commissione Elettorale

- a) La Commissione Elettorale è un organismo di garanzia, con poteri di verifica del processo elettorale, di regolazione dello stesso, e di poteri di iniziativa, come ad esempio quello di formazione della lista dei candidati al Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al vaglio dell'assemblea dei soci.
- b) La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Sorveglianza uscente, secondo le previsioni di cui all'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Sorveglianza ed è composta da un numero di membri compresa tra n. tre e n. nove.
- c) Possono essere eletti quali componenti della Commissione Elettorale tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 4 (quattro) anni, in possesso dei requisiti indicati all'art. 44 dello Statuto.
Farà necessariamente parte della Commissione Elettorale almeno un rappresentante della struttura associativa della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e/o dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori, nonché dei relativi organismi periferici, al quale verrà attribuita la funzione di Presidente.
- d) La carica di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con l'incarico di componente del Consiglio di Sorveglianza, componente del Consiglio di Gestione, componente del Consiglio della Sezione Soci e con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato con la Cooperativa o con società controllate dalla Cooperativa stessa.
- e) La Commissione Elettorale entro 15 giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea ordinaria, viene convocata dal Presidente della stessa per il suo formale insediamento.
- f) Nella prima seduta di insediamento, la Commissione Elettorale nomina un Segretario che può essere anche esterno alla stessa e comunica l'insediamento al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le riunioni della Commissione Elettorale sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Di tutte le riunioni della Commissione Elettorale deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della stessa, che deve essere conservato agli atti della Cooperativa.

Art. 3

Avvio del processo di nomina del Consiglio di Sorveglianza

Dopo il formale insediamento della Commissione Elettorale, il consiglio di sorveglianza avvia il processo elettorale, fissando nella disciplina più di dettaglio le modalità di svolgimento delle elezioni, le aggregazioni di sezioni soci (le "**Areë Vaste**") e le specifiche date delle varie fasi del processo elettorale.

Art. 4

Individuazione dei Candidati delle Sezioni Soci

- a) I consigli delle sezioni soci e/o le Aree Vaste indicano un numero di candidati, di genere diverso, superiore al numero dei componenti loro attribuiti, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.
- b) Per essere candidabili da parte delle sezioni soci e/o delle Aree Vaste, oltre ai requisiti di legge e di Statuto, occorre essere iscritti a libro soci della cooperativa da almeno tre anni e costituiscono titoli preferenziali: (i) aver ricoperto cariche sociali nelle Cooperative o aver fatto parte di organi di rappresentanza sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli organismi di rappresentanza territoriale del movimento cooperativo; (ii) aver svolto attività in un Consiglio della Sezioni Soci per almeno un mandato. La Commissione Elettorale, nella scelta dei candidati, deve tenere conto dei titoli preferenziali secondo l'ordine di importanza sopra indicato e assicurare un ragionevole equilibrio di genere, generazione e di competenze professionali in modo da garantire che nel suo complesso il Consiglio di Sorveglianza abbia un'adeguata rappresentatività e competenza.
- c) Ciascuna candidatura presentata dai consigli delle sezioni soci o dalle Aree Vaste deve essere accompagnata da una scheda identificativa del candidato il quale, oltre ad indicare il proprio curriculum personale, deve autocertificare la insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2409 duodecies nonché dichiarare di ben conoscere ed accettare la Carte dei Valori delle Cooperative di Consumatori vigente. La Commissione Elettorale vigila sul rispetto del processo elettorale delineato dal presente Regolamento e all'esito dei lavori, constatata la regolarità, proclama i candidati a formare la lista per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Art. 5

Formazione della Lista dei Candidati per l'Elezione del Consiglio di Sorveglianza

- a) La commissione elettorale, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, forma la lista dei candidati per la nomina del consiglio di sorveglianza componendola di:
 - 1. candidati indicati dalle Sezione soci e/o dalle Aree Vaste;
 - 2. candidati da individuare secondo adeguati requisiti di esperienza e professionalità necessari al controllo e all'alta amministrazione dell'impresa;
 - 3. candidati supplenti (nel numero indicato dall'Assemblea ordinaria dei soci secondo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto);
 - 4. candidati la cui nomina sia riservata ai titolari di strumenti finanziari e/o ai soci o soci finanziatori, nei casi previsti dallo Statuto o dalla relativa disciplina di emissione
- b) La Commissione Elettorale, attesta i candidati indicati dai consigli delle sezioni soci e/o dalle Aree Vaste, secondo quanto previsto dall'art. 4.
- c) La Commissione Elettorale individua gli altri candidati necessari a completare la lista di cui alla lettera a) punto 2) del presente articolo nonché individuare i candidati necessari a rivestire il ruolo di componente supplente.
- d) La Commissione Elettorale, sotto la guida e il coordinamento del presidente, procede alla formazione della lista dei candidati al consiglio di sorveglianza – facendo sì che nessun genere superi il 60% dei candidati della lista, inoltre verifica il possesso dei requisiti in capo ai componenti di eventuali liste alternative come disciplinate al successivo articolo 6 e la regolarità della loro presentazione, prima di ammetterle – a suo insindacabile giudizio - al voto.
- e) Almeno un candidato tra quelli non indicati dalle Sezioni Soci dovrà essere in possesso della iscrizione all'Albo dei Revisori contabili.

Art. 6

Le Liste Alternative

- a) L'elezione del consiglio di sorveglianza avviene per eventuali liste contrapposte, una delle quali formata dalla commissione elettorale, che la compone con candidati indicati dai consigli delle sezioni soci, integrandola con altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti.
- b) L'eventuale lista alternativa a quella della commissione elettorale deve essere sostenuta da un numero di soci – iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno tre anni – che rappresentino nel complesso almeno il 2 % (due per cento) dei soci della cooperativa. Nel territorio di ogni Sezione Soci non potranno essere

concentrati più del 3% (tre per cento) del totale dei sostegni alla Lista: le espressioni di sostegno alla presentazione eccedenti questa misura non verranno conteggiate come valide.

- c) L'eventuale lista alternativa dovrà essere composta di soggetti che abbiano le stesse caratteristiche e requisiti previsti per la lista formata dalla Commissione Elettorale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 b) (per un numero di candidati pari al numero dei candidati delle Sezioni Soci compresi nella lista della commissione elettorale) e dall'art. 5 b). Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista.
- d) Il sostegno alla lista alternativa deve essere espresso per iscritto dai soci che la appoggiano, con firme autenticate.
- e) Sia la lista formata dalla Commissione Elettorale sia l'eventuale lista alternativa devono essere depositate presso la sede della Cooperativa entro il 30 aprile. Il Consiglio di Sorveglianza può stabilire, con propria deliberazione, un diverso termine, che deve essere reso noto ai soci mediante affissione nei punti di vendita e pubblicazione sul sito internet della Cooperativa, con un preavviso non inferiore a 15 giorni rispetto alla scadenza.

Art. 7

Presentazione delle Liste in Assemblea e modalità di votazione

- a) La lista formata dalla commissione elettorale e la/e lista/e alternativa/e eventualmente presentate ed ammesse dalla commissione elettorale saranno sottoposte alla votazione delle assemblee separate e poi a quella dell'assemblea generale in questo ordine: (i) per prima la Lista presentata dalla commissione elettorale; (ii) successivamente le altre, in ordine di presentazione.
- b) Risulterà eletto il consiglio di sorveglianza nelle persone che compongono la Lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Ogni socio potrà votare per una sola lista.